

STATUTO

SALERNO ECOLOGY - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA PIAZZA VITTORIO
VENETO 35

Numero REA: SA - 476202

Codice fiscale: 05819180653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA NUMERO 692

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"SALERNO ECOLOGY - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE - ETS".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

ARTICOLO 1 (Costituzione- Denominazione- Comunità)
E' costituita, con sede nel Comune di Salerno
(SA), Piazza Vittorio Veneto n. 35, una società
cooperativa denominata "SALERNO ECOLOGY -
SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070
e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di
recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la
propria attività senza fini di speculazione
privata. Ha finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, di produzione e lavoro.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della
propria attività, delle prestazioni lavorative dei
soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività
anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione
Cooperative Italiane.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

In conformità agli interessi e requisiti dei
propri soci, la società svolge la seguente
attività:

- spazzamento stradale, lavaggio, servizi di
igiene urbana e pulizia di aree coperte e scoperte
in generale;
- bonifica di siti;
- bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- gestione di servizi ambientali quali:
- servizi di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi;
- gestione di impianti fissi di recupero e/o
smaltimento rifiuti, di titolarità propria o di
terzi, tra i quali:
- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti
urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti

raccolti in modo differenziato;

- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti (ad es. impianti di selezione e trasformazione);
- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; Gestione di impianti di discarica per inerti;
- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;
- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti di termodistruzione e/o termovalorizzazione di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento rifiuti, di titolarità propria o di terzi;
- intermediazione di rifiuti senza detenzione e commercio di rifiuti con detenzione;
- attività di sviluppo, applicazione e promozione di tecniche e metodologie anche innovative per il recupero di materia dai rifiuti, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti urbani;
- attività per il recupero di beni usati, quali ad esempio:
 - recupero, riparazione e vendita al dettaglio di materiali usati come ad esempio accessori di arredamento, libri, oggetti vari, vestiario;
 - recupero, riparazione, restauro e vendita di mobilio usato e/o antico;
 - qualsiasi attività di natura amministrativa, di segretariato, di guardiania, di portierato, di facchinaggio o di trasporto;
 - servizi attinenti la cura, la sistemazione, la manutenzione e la progettazione delle aree verdi di proprietà pubblica e privata; lavori agricoli, di giardinaggio, di selvicoltura, di riforestazione, di arboricoltura e di bonifica e attrezzaggio delle aree verdi;
 - produzione vivaistica e vendita dei prodotti, produzione e vendita di prodotti della terra locali, sperimentazione anche in collaborazione con istituti appositi;
 - recupero paesaggistico e riqualificazione delle aree verdi;
 - attività artigianali, specializzate e di manovalanza, con conseguente collocazione e vendita del prodotto;

- servizi ed attività legate al turismo ambientale, ivi inclusa la creazione e la gestione di strutture dedicate, centri e percorsi ambientali e naturalistici, comprese le strutture di ricovero per animali;
- attività di studio, consulenza, assistenza e formazione sui temi dell'ecologia e della tutela ambientale, anche a favore di personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- attività di formazione e di promozione dell'educazione all'ambiente, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e in generale a favore della cittadinanza, attraverso la creazione di specifici percorsi e strumenti didattici e la gestione di centri dedicati;
- gestione di strutture per ricovero di automezzi come le autorimesse e/o i parcheggi custoditi;
- lavori di manovalanza, di trasporto, di facchinaggio, di pulizia e manutenzione varia compresa l'edilizia;
- campagne di sensibilizzazione ambientale.

La società cooperativa potrà unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e nelle condizioni di legge, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa le garanzie di reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese avente oggetto analogo od affini o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al finanziamento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa opera nel quadro delle realizzazioni di nuove iniziative produttive, nei territori del mezzogiorno d'Italia e, pertanto, oggetto della presente iniziativa è anche accedere ad ogni forma di finanziamento e contribuzione prevista dalle vigenti e future normative a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, in Italia ed in Europa in genere.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione,

dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni, di natura mobiliare e immobiliare, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresi:

- l'assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine di collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di partecipazioni in altre società o enti costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, aventi scopi affini o analoghi al proprio, purché per la misura e l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra esposto;
- la stipula di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere;
- il rilascio di garanzie reali e non reali.

Tali ulteriori attività saranno strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale sopra descritto, e saranno esercitate in modo non prevalente e, comunque, nel rispetto dei divieti sanciti dalla legge.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto previsto dalla legge, di tutte le attività riservate a particolari persone fisiche o giuridiche.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III

ARTICOLO 5 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Non

possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo. In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto, nonché la tipologia di soci di cui all'art. 2527, terzo comma, codice civile, nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: a) persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede, data e luogo di costituzione, dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese competente; b) precisazione della effettiva attività di lavoro; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare; d) versamento del sovrapprezzo; e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo

ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata. In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9 - ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla

osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

**ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI
MUTUALISTICI**

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

**ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI
COOPERATORI**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi

previsti dal presente statuto, dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata, quest'ultima in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso: a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione; c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente; il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività; e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c.. Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto con raccomandata o anche con consegna a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro tre mesi prima della chiusura stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo: 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da

parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; 5) per fallimento del socio; 6) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi causa o motivo; 7) negli altri casi previsti dalla legge. L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies e sexies c.c., il consiglio di amministrazione potrà deliberare

una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

**ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE
E DEI SUOI EREDI**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

**ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
DEI SOCI COOPERATORI**

Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito

della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

TITOLO V PATRIMONIO E MUTUALITA'

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo; e) dalla riserva straordinaria; d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 21 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 22 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore nominale minimo non inferiore ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero). Le quote sono indivisibili.

ARTICOLO 23 - BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del

bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 24 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto; d) alla riserva straordinaria; e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 25 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno; b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: 1) in forma liquida; 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 26 - STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI

Ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma c.c., la cooperativa alla quale, ai sensi del precedente articolo 5, si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata, può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono

stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori anche nella forma di soci sovventori ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Sono "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberato dall'organo amministrativo. A ciascun socio

sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 27 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore; 4) le modificazioni dello statuto; 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; 6) la decisione

di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 8) l'approvazione dei regolamenti interni, predisposti dall'organo amministrativo, con le modalità e le maggioranze fissate dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, fax, posta elettronica, etc.). In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei

soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio, l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ARTICOLO 29 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci, e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Per le sole delibere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del precedente art. 28, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 30 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO

DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta (90) giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 31 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, da un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre membri scelti, a maggioranza, tra i soci della società. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede

l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei

relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

ARTICOLO 35 - POTERI DI GESTIONE
Al consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 36 - DELEGHE
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 38 - RIMBORSI E COMPENSI
Agli amministratori spetta il rimborso delle

spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII CONTROLLO

ARTICOLO 39 - CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 40 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 c.c., nel nuovo testo approvato con Legge 11.08.2014 n. 116 e successivamente modificato e integrato con D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 41 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le

ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 42 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.

ARTICOLO 43 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, sono devolute all'autorità giudiziaria competente secondo le norme di legge.

ARTICOLO 44 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e le leggi speciali applicabili in materia e, in quanto compatibile, la normativa sociale in materia di impresa sociale ed Enti del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 32 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190"), possono assumere cariche sociali coloro che risultino in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed

indipendenza, il tutto nel rispetto di quanto specificamente contemplato per le cooperative sociali dalla normativa speciale in materia cooperativistica nonché dal codice civile e fermo restando il divieto contemplato dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, secondo cui le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori di cui agli articoli 2476 e 2486 c.c. come novellati dal D.Lgs. 14/2019.

Firmato:

Scafuri Salvatore

De Leo Alfredo

Gerardo Pecoraro

Mariaemanuela Salerno

Roberta Russo Notaio - segue sigillo

25 di 25